

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Prov.Messina

REGOLAMENTO

Per la disciplina della scuola musicale "Giuseppe Verdi"

CITTA' di SAN PIERO PATTI

ART.1

E'istituita presso il Comune di San Piero Patti una
Scuola di Musica intitolata a "G.Verdi",allo scopo di
assicurare e promuovere una attività di cultura musicale
nell'ambito del territorio Comunale,con indirizzo
bandistico,per strumenti a fiato e percussione.

ART.2

La Scuola Musicale serve per il perfezionamento dei
musicanti,quanto per istruzione di nuovi allievi.La

iscrizione alla Scuola Musicale non ha limiti di età ed è aperta a quanti ne facciano richiesta.

ART.3

La scuola di Musica è divisa in due classi.

-della prima classe fanno parte gli allievi ai quali vengono impartiti i primi elementi della teoria musicale e del solfeggio.

-della seconda classe fanno parte gli allievi che risultino idonei, a parere dell'insegnante, e che imparano lo strumento a loro assegnato.

ART.4

E'facolta dell'Insegnante della Scuola Musicale organizzare prove di concerto per la sperimentazione d'insieme e concerti aperti alla partecipazione della gente periodicamente e in manifestazioni aventi carattere pubblico.

ART.5 - DELETO -(vedi decis.CORECO)

Per il regolare andamento della scuola di musica sarà nominata dal ^{Cons. Com.} ~~Sindaco~~, ogni quattro anni e comunque in coincidenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, una commissione di cinque cittadini che abbiano

conoscenza delle finalità della scuola stessa e che e di essa ne abbiano fatto parte. La commissione eleggerà un Presidente un vice Presidente e conferirà tra i componenti gli incarichi che riterrà opportuno per il funzionamento della scuola Musicale.

Essa si riunisce almeno due volte all'anno, vigila sulla attività della scuola musicale, formula proposte all'Ente e promuove iniziative per migliorare il funzionamento.

Delle sedute sarà redatto verbale da inviare al Sindaco.

La Commissione promuove iniziative atte a pubblicizzare la attività della Scuola Musicale stimolando anche la nascita di associazioni con finalità culturali nel settore della conoscenza della musica. La Commissione e l'Insegnante della Scuola Musicale promuoveranno iniziative periodiche anche in collaborazione con le scuole cittadine per incentivare le iscrizioni di allievi alla Scuola Musicale.

La Commissione esamina le domande di ammissione ed ammette gli allievi. Può anche allontanare gli allievi resisi responsabili di gravi negligenze.

ART.6

Il Comune di San Piero Patti provvede ad assicurare la presenza dell'Insegnante della Scuola Musicale e i locali per la scuola e i concerti e quant'altro occorre per il buon andamento della attività di istruzione degli allievi

e dei musicanti. L'insegnante può, attraverso la struttura amministrativa, formulare proposte migliorative all'Amministrazione Comunale, sentita la commissione di vigilanza della quale ne fa parte di diritto con il compito di redigere verbali delle sedute.

ART.7

Gli allievi, all'ammissione alla Scuola Musicale, dovranno presentare i seguenti documenti:

- 1) Certificato di nascita
- 2) Certificato medico
- 2) Dichiarazione di consenso e di garanzia per la tutela del patrimonio dell'Ente messo in disponibilità all'allievo, rilasciata con autentica dal padre o da chi ne esercita la patria potestà per i minori.

ART.8

E' consentita, su richiesta di altre Amministrazioni Comunali, l'iscrizione di altri aspiranti non residenti, previa stipula di convenzione con il Comune di San Piero Patti per la regolamentazione dei rapporti organizzativi tra Enti Pubblici.

ART.9

L'ammissione alla scuola e il completamento dei cicli di studi abilita l'allievo, su attestazione rilasciata dall'insegnante, a far parte di bande musicali e potrà esibirsi in concerti pubblici.

ART.10

Il Comune può, in relazione alla disponibilità di bilancio, istituire borse di studio da assegnare agli allievi in relazione a proposte formulate dall'Insegnante che nella valutazione terrà conto della puntualità dimostrata dall'allievo negli studi, alla presenza alle lezioni e nelle manifestazioni di concertistiche private e pubbliche.

ART.11

In qualunque caso l'allievo che cesserà di far parte della Scuola Musicale, dovrà consegnare, in buono stato, gli stampati, i manoscritti, e quant'altro gli è fornito dalla Scuola nel corso della istruzione.

Potrà l'allievo conservare ed usare quanto a lui affidato dall'Ente, se documenterà la sua partecipazione ad attività culturali concertistiche che abbiano periodicità e che siano riconosciute valide dall'insegnante e dalla Commissione di vigilanza.

ART.12

L'insegnante la Scuola Musicale è dipendente dall'Ente ed è previsto nell'organico del Comune. Ha facoltà di prestare la sua opera di Direttore in concerti per la verifica del grado di preparazione degli allievi e in pubbliche esibizioni.

L'Insegnante può dirigere, anche in ore di attività con l'Ente un corpo bandistico del quale nè facciano parte allievi provenienti dalla Scuola Musicale del Comune e che operano sotto il patrocinio del Comune stesso.

Lo stesso Comune autorizza la presenza dell'Insegnante, quale direttore, anche in manifestazioni che si svolgono nel territorio Comunale e fuori in altre realtà locali.

All'Insegnante della Scuola Musicale non competono indennità quando si tratta di manifestazioni bandistiche e concettistiche che si svolgono nel territorio e in altre realtà locali e la sua attività è autorizzata per sua espressa iniziativa culturale.

Art.13

L'insegnante adempie gli obblighi nascenti dalla sua posizione giurica nell'Ente e dal presente Regolamento e rende conto del sua organizzazione scolastica al IV° dipartimento mentre per la attuazione dei programmi

informerà attraverso il Capo Dipartimento la pubblica Amministrazione con periodicità annuale non trascurando di segnalare il grado di incidenza culturale nella collettività. Collaborerà con la Commissione di Vigilanza indicando ad essa i metodi didattici seguiti.

ART.14

La Scuola Musicale deve istituire e tenere aggiornati i seguenti registri:

- 1) Registro degli allievi, con fascicolo personale dei giudizi annuali per la attività del corso.
- 2) Registro delle deliberazioni della Commissione di vigilanza.
- 3) Registro delle annotazioni del grado di preparazione degli allievi alla fine delle due classi. I registri sono strumento di verifica per la Amministrazione Comunale.

ART.15

L'Insegnante della Scuola Musicale dovrà provvedere alla custodia e all'archiviazione e alla copiatura della musica nell'archivio che costituisce patrimonio del Comune. Avrà nel contempo in consegna, la musica, gli strumenti e le attrezzature di proprietà del Comune. Per tali mansioni l'Insegnante potrà avvalersi anche della collaborazione di un componente la Commissione di Vigilanza

za.

Art.16

Gli allievi che si renderanno negligenti nella attività di apprendimento e nella partecipazione alle verifiche d'insieme attraverso i concerti saranno richiamati in privato nella prima fase quindi previa contestazione potranno anche essere dimissionati, con annotazione scritta nel registro. perderanno ogni eventuale gratifica che dovrà essere disposta dall'Ente.

ART.17

La Commissione di Vigilanza potrà, entro 30 giorni dal suo insediamento, deliberare norme di autofunzionamento ed esecutive del presente Regolamento.

ART.18

Il presente regolamento è composto da n.18 articoli ed entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi tutori ed ogni precedente regolamentazione inerente la materia si intende, con il presente, revocata.